DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 130

Appello contro la sentenza di estinzione del processo

Se l'appellante costituito non comparisce alla prima udienza davanti all'istruttore, questi fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere da' comunicazione al non comparso.

Se anche alla nuova udienza l'appellante non comparisce, o se, comparendo, non giustifica la mancata presentazione all'udienza precedente, l'istruttore dichiara improcedibile l'appello a norma dell'articolo 350 secondo comma del codice.

Versione in vigore dal 8 gennaio 1942, non più in vigore dal 1 gennaio 1951 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
Estremi	Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-attuazione-del-codice-di-procedura-civile-e/art-130-appello-contro-la-sentenza-di-estinzione-del-processo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it